COMUNE DI VASTO

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 12.05.2026

PARTE UNICA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) "Comune", il Comune di Vasto, ovvero l'ente impositore titolare del credito;
   b) "concessionario", i soggetti esterni, incaricati dal Comune a qualsiasi titolo, della gestione, del supporto operativo, della riscossione coattiva delle entrate comunali nei limiti dell'affidamento ricevuto;
   c) "debitore", il soggetto tenuto al pagamento delle somme risultanti dagli atti indicati nel presente regolamento;
   d) "definizione agevolata", la facoltà di estinguere il debito versando il solo capitale e le spese di notifica ed esecuzione dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi nei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata ha per oggetto i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025, che siano riferiti ad imposte, tasse, canoni o multe elevate dalla polizia locale, e che possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, a titolo di notificazione degli atti e quanto dovuto a titolo diritti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

   a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna da parte di qualsiasi Autorità Giudiziaria, oltre ogni ulteriore credito escluso da disposizioni inderogabili di legge.
6. Rientrano nella definizione agevolata, in quanto di competenza comunale e nei limiti in cui siano state gestite dal Comune o dal concessionario, le seguenti entrate:
   - ✓ imposta municipale propria (IMU);
   - ✓ tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le annualità ancora rilevanti;
   - ✓ tassa sui rifiuti (TARI), tributo comunale sui rifiuti e relative entrate succedutesi nel tempo;
   - ✓ tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ivi compresi TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale;
   - ✓ imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari;
   - ✓ canone mercatale e canoni di concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici destinati a mercati;
   - ✓ sanzioni per violazioni del Codice della strada;
   - ✓ sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale
   - ✓ servizi a domanda individuale
   - ✓ altre entrate patrimoniali

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione e modalità di pagamento

- ✓ Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario la volontà di avvalersene mediante apposita istanza di adesione. L'istanza dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione della definizione in oggetto e del relativo regolamento, e non oltre il 10settembre 2026, secondo le modalità e la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e del concessionario. Nella dichiarazione il debitore indica i carichi che intende definire e il numero di rate previsto.
- ✓ Il Comune o i concessionari, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunicano al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini

della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse i concessionari ognuno relativamente alla propria gesitione, attenendosi ai seguenti criteri;

- ✓ versamento unico/prima rata: entro 30/11/2026;
- ✓ la dilazione è concessa nel numero massimo di rate di seguito indicato:
  - ✓ 2 rate mensili per somme da euro 200,01 a euro 400,00;
  - ✓ 4 rate mensili per somme da euro 400,01 a euro 1.200,00;
  - ✓ 8 rate mensili per somme da euro 1.200,01 a euro 2.400,00;
  - ✓ 12 rate mensili per somme da euro 2.400,01 a euro 4.200,00;
  - ✓ 18 rate mensili per somme da euro 4.200,01 a euro 7.000,00;
  - ✓ 24 rate mensili per somme da euro 7.000,01 a euro 12.000,00;
  - ✓ 30 rate mensili per somme da euro 12.000,01 a euro 18.000,00;
  - ✓ 36 rate mensili per somme superioria 18.000,01;
  - ✓ ***36 rate mensili per somme da 18.000,01 a 24.000 euro;***
  - ✓ ***48 rate mensili per somme superiori a 24.000,01euro***
- ✓ l'importo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 200,00;
- ✓ per i debiti di importo superiore ad euro 6000,00 l'importo della prima rata sarà equivalente al 10 per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione agevolata;
- ✓ Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.
- ✓ La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
- ✓ È esclusa la compensazione con eventuali crediti tributari o patrimoniali vantati dal debitore nei confronti del Comune.
- ✓ Sugli importi rateizzati si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2%.
- ✓ Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già corrisposti a titolo di capitale e di rimborso delle spese per notificazione ed esecuzione. Le somme eventualmente già versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- ✓ Il Comune o il concessionario comunicherà l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due rate consecutive previste dal piano, la definizione agevolata non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto nella misura originaria.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. La definizione agevolata non si applica ai carichi già inclusi in precedenti piani di definizione agevolata per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia intervenuta la decadenza dal beneficio.
5. In caso di inefficacia della definizione, riprendono e possono essere avviate le ordinarie attività di riscossione, cautelari ed esecutive, per il recupero del debito residuo con possibilità per il decaduto di nuova rateizzazione comprensiva delle somme a titolo di sanzioni e interessi.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di precedenti provvedimenti di rateizzazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, agli accertamenti esecutivi e ai piani di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, purché il debito non sia stato integralmente estinto. In tali casi, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni relativamente alle rate con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda stessa.
3. La decadenza dalla definizione agevolata preclude il ripristino della precedente dilazione e comporta l'immediata esigibilità del debito residuo nella sua consistenza originaria.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché della parte prima, titolo

IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche in misura falcidiata, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione o dagli altri provvedimenti dell'autorità competente, ferma restando l'applicazione dei principi del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, il Comune o il concessionario non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Il Comune o il concessionario non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o che non sia intervenuto altro atto equivalente conclusivo della procedura esecutiva.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso (ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), entro cinque giorni dal ricevimento dell'accoglimento dell'istanza di adesione, tale dichiarazione produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune e/o dal Concessionario, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo e/o dal Concessionario, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione

agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I dati personali acquisiti ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti e gli atti regolamentari comunali compatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, salvo diversa decorrenza stabilita dalla deliberazione consiliare.